

## **TI\_GERICHTE 11.2004.23 vom 3. März 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2004.23](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2004.23)

FR: TI\_GERICHTE 11.2004.23 du 3 mars 2004

IT: TI\_GERICHTE 11.2004.23 del 3 marzo 2004

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Nella fattispecie il Segretario assessore ha esplicitamente fissato il valore litigioso relativo all'azione di merito in fr. 5000.–. L'appellante non contesta tale ammontare: anzi, egli medesimo rileva “come il Segretario assessore abbia accertato che il valore di causa sia di almeno fr. 5000.–” (appello, punto 2). Certo, egli soggiunge che – comunque sia – in concreto “trattasi di un procedimento la cui competenza materiale a pronunciare il giudizio spetta esclusivamente di principio all'onorevole Pretore e pertanto l'eventuale valore litigioso è ininfluente” (loc. cit.). Al riguardo però egli cade in un errore manifesto. Le cause di merito inerenti a rapporti di vicinato, infatti, non rientrano necessariamente nella competenza appellabile del Pretore. Tutto dipende dal loro valore. Come si è visto, l'interessato non pretende che il valore determinato dal primo giudice sia erroneo. Se ne conclude che, già di primo acchito, l'appello in esame si rivela improponibile.

#### **E. 3**

Un altro problema è sapere se l'appello possa eventualmente essere trattato come ricorso per cassazione. A tal fine le difficoltà si pongono su due piani. Dal profilo formale, in primo luogo, v'è da domandarsi se, così com'è formulato, l'appello adempia i requisiti minimi di motivazione posti dall'art. 329 cpv. 2 lett. e CPC. In secondo luogo, per quanto riguarda l'atto impugnabile, occorrerebbe esaminare se il decreto con cui un Pretore respinga una domanda di prova a futura memoria riferita a un'azione di valore inappellabile possa essere oggetto di ricorso per cassazione. In linea di principio, solo decisioni formali che pongono fine alla lite sono deducibili in cassazione (Rep. 1985 pag. 338 in basso), al punto che – per esempio – provvedimenti cautelari in liti promosse davanti al Pretore come istanza unica sono definitivi (art. 382 cpv. 2 CPC). In realtà quesiti tanto peculiari non possono essere risolti autonomamente da questa Camera. È opportuno pertanto trasmettere l'appello alla Camera di cassazione civile, la quale verificherà essa medesima se il memoriale possa essere in qualche modo ricevibile come ricorso per cassazione.

#### **E. 4**

Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'ammissibilità dell'appello come ricorso per cassazione rimane aperta, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di spese. Non è il caso per converso di attribuire ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla convenuta. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli atti sono trasmessi alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello perché esamini se

l'appello sia proponibile come ricorso per cassazione. 3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 4. Intimazione: – \_\_\_\_\_; – \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di \_\_\_\_\_. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.